Prof. Avv. Fabio Montalcini - Prof. Avv. Camillo Sacchetto <a href="mailto:info@pclex.it">info@pclex.it</a>

### Diffamazione e Social Network

**Ingiuria** (*Reato depenalizzato con d.lgs. 7/2016 - Governo Renzi*) ora sanzionato con i normali mezzi di tutela civilistica dal danno

#### Elementi:

- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente.
- Anche mediante comunicazione telegrafica o telefonica (email, messaggio, .... Compresi), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
- Pena era aumentata se l'offesa era commessa in presenza di più persone. (da valutare in sede civile)

#### Art. 595 c.p. Diffamazione

Chiunque (fuori dai casi di ingiuria), comunicando con più persone (anche in tempi diversi – es. passaparola), offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. (soggetto assente o non in grado di percepire l'offesa)

[...]

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (es. Social,....), ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

- *Decoro*: Complesso di valori e atteggiamenti ritenuti confacenti a una vita dignitosa, riservata, corretta.
- *Onore*: elemento personale che costituisce motivo di soddisfazione, di vanto.
- *Reputazione*: Considerazione in cui si è tenuti dagli altri.

### Art. 595 c.p. Diffamazione

- <u>reato a forma libera</u>, la condotta diffamante risulta perfezionata **ogniqualvolta venga offesa** la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone.
- <u>reato di danno</u>, per la cui configurabilità, è necessaria la **realizzazione dell'evento** inteso quale percezione e comprensione dell'offesa da parte di più persone. (competenza territoriale giudice ove si verifica il danno)

#### Art. 21 Cost. – Libertà di Pensiero

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

La **Corte di Cassazione (Cass. Civ. 18 ottobre 1984, n. 5259)** ha stabilito una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata **rientrante nel diritto di critica e di cronaca**:

- **veridicità** (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false)
- **continenza** (*moderazione*)
- interesse pubblico (<u>utilità/rilevanza</u> per la comunità)

## Tribunale Torino – Sez. civ. – Aprile 2020

#### Caso:

"Fortunato chi parla arabo": questo è il nome della campagna promozionale lanciata dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (la "Fondazione M.A.E.") per cercare di avvicinare la comunità araba alle collezioni del Museo Egizio, attraverso la tecnica del "due ingressi al prezzo di uno".

Si tratta di una campagna promozionale destinata a far discutere, soprattutto perché non gradita a un esponente politico, che decide di ricorrere a un mezzo immediato e, allo stesso tempo, incisivo per manifestare il dissenso: la pubblicazione, sulla propria bacheca Facebook, di un video che riporta una telefonata polemica con un centralinista del museo, accompagnato dal post "Al Museo Egizio ingressi gratuiti per gli arabi. E gli italiani? Pagano" e dalla dicitura, tra due banner a caratteri grandi, "Condividiamo questa vergogna" e "Facciamogli sentire cosa ne pensiamo".

## Tribunale Torino – Sez. civ. – Aprile 2020

#### Caso:

Dopo aver espresso sul sito e sulla pagina istituzionale del museo dubbi in merito all'autenticità del video (peraltro, ripetutamente confermata dall'esponente politico), il 20 gennaio 2018, la Fondazione M.A.E. presenta un esposto alla Questura di Torino, sollecitando così le opportune indagini volte all'accertamento di eventuali illeciti penali.

Ottenuta la <u>conferma della non autenticità del video tramite una perizia tecnica</u>, la Fondazione M.A.E. conviene in giudizio l'esponente politico avanti al Tribunale di Torino per sentirlo condannare al pagamento di euro 100.000,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale e alla rimozione dei contenuti video e testuali offensivi da ogni profilo a lui riconducibile presente su Facebook o su altri social network. Chiede, poi, anche l'emanazione di una congrua penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di perdurante violazione dell'ordine di rimozione e/o di inibitoria, con l'intento di rafforzare l'effettività della condanna.

## Tribunale Torino – Sez. civ. – Aprile 2020

#### Sentenza

Nel **ritenere diffamatoria** (e, quindi, ingiustamente lesiva della reputazione della Fondazione M.A.E. anche sotto il profilo civilistico) la **pubblicazione del post sulla bacheca Facebook da parte dell'esponente politico**, la sentenza in esame ha fatto perfetta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, rilevando:

- (i) da un lato, la <u>non conformità della condotta al requisito della verità</u>, stanti l'assenza di genuinità del video e l'erronea informazione circa il fatto che la promozione "Fortunato chi parla arabo" fosse finanziata dai contribuenti italiani; e
- (ii) dall'altro, il <u>mancato rispetto del requisito della continenza</u> per l'utilizzo di espressioni che eccedevano in una **vera e propria aggressione gratuita alla Fondazione M.A.E.**, sproporzionata rispetto all'iniziativa criticata e al suo peso economico.

# info@pclex.it